

che non sentivano questo scrupolo operassero poco religiosamente, et molti altri pregiudicij di giuriditione et nelle massime professate dalla repubblica nostra. E necessario adunque trovar rimedio a questo inconveniente, che dissimulato partorirebbe qualche notevole sconcerto. Però resti terminato che quanto a Rettori di fuori, che non possi esser delegata facoltà di giudicare li ecclesiastici, se il rettore, nella previa informatione che mandarà al consilio de' Dieci, non farà espressa nominatione che questa facoltà sarebbe necessaria per quel caso; il che servirà di contrasegno che quel tale rettore non senta questo scrupolo. Se non si habbi questo contrasegno dal rettor proprio del caso all' hora occorso, si facci la delegatione al altro rettore quale in altre occorrenze habbi fatto conoscere la mente sua in tal proposito.

Quanto poi alli magistrati di Venetia quali per uso antico sogliono procedere contro li ecclesiastici criminali senza bisogno di delegatione, siano chiamati una volta all' anno avanti di noi, et siano avvertiti che se alcuno de' loro giudici havesse questo rispetto debba astenersi di formare opinione in quel caso, nel quale si trovasse compresa alcuna persona di chiesa et senza sprimere questo suo rispetto, dica di non ingerirsi in quel giudicio per essere interessato, et lasci formare la sentenza degli altri suoi colleghe. Non possi meno discorrere questo suo scrupolo pubblicamente o secretamente, con persona alcuna ecclesiastica o secolare, et non facci palese questo nostro precetto in pena della pubblica indignazione.

Li generali nostri come quelli che sono unichi nei